



Rivista N°: 2/2023  
DATA PUBBLICAZIONE: 31/05/2023

AUTORE: Antonio D'Andrea\*

## LA LUCE DELLA COSTITUZIONE E LO SGUARDO IN AVANTI DI VALERIO ONIDA (OLTRE L'EFFIMERO CONTINGENTE)\*\*

### THE LIGHT OF THE CONSTITUTION AND VALERIO ONIDA'S LOOK FORWARD (BEYOND THE EPHEMERAL CONTINGENT)

*Sommario: 1. Il sovrano dell'ordinamento repubblicano: la Costituzione – 2. La Costituzione quale terminale del principio democratico – 3. La difesa dei principi costituzionali, con nettezza, ma senza preconcetti e chiusure settarie*

#### 1. Il sovrano dell'ordinamento repubblicano: la Costituzione

Occorre richiamare da subito in che senso può dirsi che la Costituzione repubblicana sia stata per Valerio Onida, senza equivoci di sorta, il “faro”, il “fascio di luce” che permette di illuminare le relazioni che coinvolgono e intersecano soggetti diversi (a partire dagli organi di vertice operanti nell'ordinamento), ciascuno con le sue attribuzioni e nessuno dei quali destinato a sovrastare gli altri, e che permette alla persona di non essere oppressa nei suoi diritti fondamentali, ma semmai garantita dal potere pubblico. E dunque risalire al perché, a giudizio del Maestro, il dettato costituzionale rappresenta il “lume” che indirizza direttamente coloro i quali sono parte integrante della comunità nello sviluppare la personalità di ciascuno, così da poter contribuire *pro quota* al progresso di tutti e ridurre, certo gradatamente, ma inesorabilmente, almeno le più evidenti e ingiustificate diseguaglianze esistenti tra gli individui.

È l'idea stessa di Costituzione dalla quale parte Valerio Onida che sollecita a guardare con fiducia e speranza alla spinta progressiva insita nella Legge fondamentale verso una convivenza armonica pur tra persone diverse, con alle spalle storie oggettivamente differenti che ne condizionano la prospettiva di vita, che, in qualche caso, dovrebbe essere pertanto

---

\* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Brescia.

\*\* Articolo pubblicato ai sensi dell'art.6 del Regolamento della Rivista AIC.

“invertita”, non essendo corrispondente alla realtà che si diano parità di *chances* agli individui, “creati” uguali allorché vengono al mondo così come solennemente proclama la Dichiarazione d’indipendenza americana sin dal 4 luglio 1776. Una visione armonica della vita comunitaria quella accolta dalla nostra Costituzione, della quale devono farsi indefettibilmente carico coloro i quali vengono chiamati ad esercitare, ad ogni livello, funzioni pubbliche. La credibilità di chi è tenuto ad agire da una qualsiasi posizione di potere nei confronti degli altri, per assolvere funzioni connesse all’esistenza stessa di un ordinamento statale, si sostanzia nell’adesione a questo *credo democratico*, sottovalutando il quale si tende facilmente a sconfinare nell’involuzione autoritaria o, almeno, nella burocratica gestione del potere destinato fatalmente a favorire gli “abbienti” esistenti, il che contrasterebbe con l’idea progressivamente egualitaria incarnata dalla Costituzione del 1948, nella lettura che ne suggerisce Valerio Onida. Una lettura che presuppone perciò l’impegno di tutti – non solo dei pubblici poteri – verso gli obiettivi di riequilibrio economico, culturale, dunque sociale: non a caso, uno dei suoi reiterati motti è stato “i miei doveri (con particolare riguardo a quello tributario) sono i diritti degli altri”<sup>1</sup>. Negli ultimi anni in verità ho sentito il Maestro richiamare spesso il concetto di *fratellanza* che, come è noto, si accompagna alla libertà e all’uguaglianza pure nella rivendicazione dei rivoluzionari francesi potendosi considerare indispensabile ponte tra le due più note e celebrate “pretese” in nome delle quali “dal basso” si intende superare tanto l’assolutismo regio quanto i privilegi dei ceti dominanti<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L’ideale onidiano resta infatti quello di una «*democrazia di prossimità*, cioè “a fianco degli altri”. Essa, pur partendo dalla centralità della persona, rifugge dalla esasperazione individualistica per incoraggiare la socialità della e nella comunità politica, anzi, più esattamente, la concordia tra le comunità – da quelle di base fondate su vincoli volontari a quelle maggiori che contemplano appartenenze necessarie e osservanza di regole comuni dettate da un’autorità politica – nelle quali naturalmente si collocano, l’uno a fianco dell’altro, gli individui» (mi sia consentito riprendere dal mio *A fianco degli altri. La lezione del “nostro” Valerio Onida*, introduzione a V. ONIDA, *Idee in cammino*, Bari, Cacucci, 2019, p. 6). Nel sentito e significativo ricordo di Renato RORDORF, *Un ricordo di Valerio Onida*, in *Questione Giustizia*, 18 maggio 2022, l’Autore rammenta un episodio emblematico di cui è stato diretto testimone da giudice della Corte di Cassazione di come Valerio Onida abbia inteso la prossimità verso gli altri più bisognosi e in balia di un destino avverso: «in occasione di un’adunanza camerale della sesta sezione civile della Corte (la cosiddetta “sezione filtro”, in cui si trattano i ricorsi o le questioni meno “nobili”), la quale allora era ancora aperta alla partecipazione dei difensori, [...] lo vidi comparire con mia sorpresa – lui, ex presidente della Corte costituzionale e riconosciuto maestro di diritto - in mezzo ad una calca di avvocati di non elevatissimo rango, per lo più propensi a richiamare soltanto le difese scritte e già depositate. Onida era venuto da Milano per difendere scrupolosamente, e lo fece con passione, la causa di un extracomunitario, coinvolto in non so più quale vicenda, oggettivamente di modestissimo valore economico, ma soggettivamente assai importante per l’extracomunitario di cui egli, il grande avvocato, si era preso cura».

<sup>2</sup> La formidabile sensibilità verso “gli altri” di Onida è testimoniata dalla sua attività volontaria, avviatasi agli inizi del 2005 una volta cessato il suo mandato di giudice costituzionale, presso lo Sportello giuridico del carcere di Bollate ed è culminata con la donazione, da parte della famiglia, della sua biblioteca personale a tale istituto penitenziario, avvenuta con cerimonia pubblica del 22 aprile 2023 alla presenza della Presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra. Credo valga la pena a tale proposito riproporre la pubblicazione integrale di una lettera al Corriere della Sera del 29 giugno 2007, scritta dall’avvocato Pier Giorgio WEISS, *Un volontario eccellente nel carcere di Bollate*, della quale dobbiamo essere grati al suo autore, ammirati anche della sua asciutta delicatezza nel ricordare in che modo ha avuto occasione di interloquire con il Professore: «*Mi capita di difendere un cittadino peruviano, accusato di furto di una borsetta insieme ad altri due suoi connazionali. La nomina mi viene fatta dopo il primo grado, che termina con una condanna a un anno di reclusione, seguita da espulsione. Propongo riesame avverso quest’ultima misura; niente da fare. Faccio appello alla sentenza; nulla. Si tratta di un giovane che non arriva ai 30 anni, ma già sposato e soprattutto padre di 4 bambini. È detenuto nel carcere di Bollate, dove io vado a trovarlo. Si concerta che forse ricorrere in Cassazione sarà inutile, ma ci si riserva una decisione finale a dopo la*

La Costituzione, dunque, concepita come “grande regola” di un popolo che se l’è conquistata dopo aver superato il regime fascista, come è noto, alla fine del secondo conflitto mondiale e che consente alle generazioni successive a quella impegnata, dapprima con la Resistenza e la Liberazione del territorio nazionale e poi con la fase costituente<sup>3</sup>, di ritrovarselo come precipitato della nostra storia identitaria, che certo non azzera il passato anche tragico<sup>4</sup>, ma che, finalmente da allora ha potuto – e può! – far emergere una individuata, indispensabile *visione democratica* che va perseguita – attuata – all’interno dell’ordinamento *in primis* da chi ottiene il potere, *rectius* lo detiene, dopo averlo appunto ottenuto legittimamente in base ai nuovi canoni – anche semplicemente interpretativi delle disposizioni del passato – stabiliti dalla normativa costituzionale. La Costituzione democratico-sociale non è perciò il manifesto ideologico di una parte politica, ma *la forma* assunta dalla Repubblica italiana, che si impone, perciò, a chiunque assuma *pro tempore* responsabilità di governo<sup>5</sup>.

Se proprio si vuole identificare un sovrano riconoscibile che agisce nell’ordinamento con un *surplus* di poteri – raccontava sempre Valerio Onida agli studenti, specie quelli più giovani, nei suoi numerosi incontri che lo hanno visto coinvolto nelle scuole di ogni ordine e

---

*motivazione della sentenza. Qualche giorno fa ricevo una telefonata in studio; un uomo che con voce pacata si qualifica come volontario del carcere, con il compito, fra gli altri, di occuparsi del giovane. Chiede delucidazioni sulla sua posizione giuridica; fa domande, è preciso, ma senza mai essere assillante o pedante. Gli spiego tutto cercando di non utilizzare termini troppo tecnici che penso non possano essere alla sua portata. Una cosa lo incuriosisce: perché mai non ricorrere in Cassazione? Attendiamo, rispondo, la motivazione della sentenza. Sarà, dice lui, però qui c’è anche la misura dell’espulsione, e il giovane è sposato, certo con una cittadina peruviana, lo stesso non sarebbe se la moglie fosse italiana, perché, sa, c’è una norma che prevede che se si è coniugati con un italiano non si può essere espulsi, qui potrebbe esserci pure una questione di legittimità costituzionale. Forse esagera un po’, però sembra avere cognizione di causa, penso. Glielo domando. Si mi dice lui; mi è capitata una situazione analoga. In che senso scusi? Chiedo io. Quando ero Presidente della Corte Costituzionale, sono Valerio Onida».*

<sup>3</sup> Si deve a Valerio Onida una certissima, capillare e preziosa raccolta di documentazione relativa al c.d. “periodo transitorio”, che ricopre le varie fasi precedenti l’entrata in vigore della Costituzione e che, passo dopo passo, attraverso la riproduzione di atti ufficiali di difficile reperimento danno conto della preparazione del referendum istituzionale sulla forma di Stato e dell’elezione dell’Assemblea Costituente, degli esiti di quelle determinazioni popolari, sino alla pubblicazione di momenti salienti del dibattito svoltosi in Assemblea Costituente. Si tratta del volume *L’ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del fascismo all’avvento della Costituzione repubblicana. Testi e documenti*, Bologna, Cooperativa Libreria Editrice, 1976, ripubblicato nel 1991 (*L’ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del fascismo all’avvento della costituzione repubblicana: testi e documenti con due saggi introduttivi sul periodo costituente e sulla costituzione*, Torino, Giappichelli 1991).

<sup>4</sup> A conferma di quanto sia stato a cuore a Valerio Onida il mantenimento della memoria delle nostre radici democratiche non lasciando cadere nell’oblio la radicalità del conflitto bellico all’interno del territorio nazionale – passaggio drammatico e necessario per conquistare le libertà negate dal fascismo – deve essere ricordata la carica ricoperta dal 2011 al 2018 dal Maestro di Presidente dell’*Istituto nazionale per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Ferruccio Parri”* (già *INSMLI*).

<sup>5</sup> Se si guarda alle recentissime polemiche che hanno investito le celebrazioni del 25 aprile 2023 a proposito della vocazione antifascista della nostra Costituzione, alimentate incautamente da alcune delle più alte cariche dello Stato, soccorrono le precise e incontrovertibili parole di Valerio Onida utilizzate in occasione di una sua intervista proprio nell’anniversario della Liberazione di qualche anno fa: «L’antifascismo non è appannaggio della sinistra ma di tutto l’arco costituzionale: una destra democratica e una sinistra democratica si ritrovano e devono ritrovarsi nei valori della Costituzione. Non è e non può essere patrimonio esclusivo di una parte politica, e dunque non ha senso connotarlo esclusivamente a “sinistra”: l’antifascismo è rispetto dei valori condivisi in una società democratica, in cui destra e sinistra si confrontano legittimamente» (Onida: «Non facciamo la gara a chi è più antifascista: l’antifascismo è di tutti», intervista di G. MERLO, in *Il dubbio*, 25 aprile 2018).

grado del Paese <sup>6</sup>– questo è incarnato proprio dalla Costituzione! L'unico sovrano "accettabile", a suo giudizio, è la Costituzione, non già il popolo chiamato ad agire pur sempre nel recinto assegnatogli dalle trame contemplate dalle norme vigenti (in sostanza, *più* secondo comma dell'art. 1 *meno* esaltazione del significato della "sovranità popolare" richiamata dal primo comma nel medesimo articolo). Per quanti si riconoscono nella lettura onidiana della nostra Costituzione diventa allora naturale volgere lo sguardo in avanti, non solo rispetto al passato, ma anche al presente, senza lasciarsi fuorviare dagli sbandamenti che pure sembrerebbero produrre danni irreparabili alla prescrittività delle disposizioni costituzionali. La normatività del dettato costituzionale, in realtà, non consiste e non si manifesta solo nel promuovere qui, ora e subito indirizzi conformi ad essa, ma può anche inverarsi utilmente nel contrastare e impedire che si possano consolidare orientamenti che disattendono quelle prescrizioni, le quali resterebbero in ogni caso obiettivi da ripristinare, non solo attraverso l'attività degli organi politici.

Sulla base di queste premesse, Valerio Onida è da considerarsi, a mio modo di vedere, un *sostanzialista* (uso questo termine per rimarcare il contrario di formalista) nel metodo di approccio allo studio della Costituzione. Il Professore si è sempre preoccupato che certo si richiamasse la storia costituzionale possibilmente non solo italiana, con le inevitabili differenze di percorso, considerando ma non esagerando nella ricostruzione dottrinale degli istituti e nel richiamare aspetti di teoria generale (sfoggiando erudizione fine a se stessa che in effetti non lo ha mai esaltato, Lui sì che avrebbe potuto farlo in tanti campi delle scienze umane) e tuttavia ciò che più di tutto ha contato e conta per il Maestro resta l'approfondimento sul concreto funzionamento della democrazia a cominciare dalla nostra (così notoriamente contraddittoria) e sulla realizzazione dell'ambizioso programma costituzionale non guardando all'indietro né compiaciuti né polemici per quel che è stato già fatto, detto e soprattutto scritto da altri: "*si scrive se si ha qualcosa da dire*"<sup>7</sup>.

Valerio Onida, in effetti, è stato anche un *gradualista paziente* nell'affrontare e risolvere nuove questioni costituzionali, attento a valutare il punto di impatto delle proprie tesi sulla realtà: una lucidità, la Sua, fuori dal comune, che sembrava talvolta persino attenuarne la forte "passione" che certo lo animava. Il Suo – lo ribadisco per averlo compreso *ex post*, dopo aver scontato persino qualche immediata delusione per approcci che lì per lì mi erano parsi troppo morbidi e concilianti – è sempre stato realismo (l'esatto contrario del velleitarismo) cui si è aggiunto, terminato il mandato di giudice costituzionale, un supplementare senso di responsabilità connesso al ruolo ricoperto in passato, ma anche a quelli, comunque assai delicati, che subito dopo gli anni trascorsi alla Corte avrebbe rivestito (mi riferisco in particolare

---

<sup>6</sup> Il Professore è autore di due pubblicazioni con le quali si è cimentato, con disinvoltura ammirevole e pur sempre una precisione invidiabile, nella "semplice" spiegazione rivolta ai ragazzi delle scuole inferiori delle caratteristiche fondamentali del dettato costituzionale: V. ONIDA, *La Costituzione spiegata ai ragazzi*, Milano, Brioschi, 2011; *Il libro della Costituzione* (con R. PIUMINI e illustrazioni di E. LUZZATI), Milano, Sonda, 2019, in questo caso con la traduzione della nostra Costituzione in diverse lingue tra le quali l'arabo, il cinese, l'ebraico.

<sup>7</sup> La monumentale monografia di V. ONIDA, *Le leggi di spesa nella Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1969, è ancora oggi considerata una «intuizione» volta a considerare tali categorie di leggi una *species* a sé stante di provvedimenti legislativi in testuale contrapposizione con la legge di bilancio, non più discussa da allora: M. TROISI, *La categoria delle leggi di spesa dopo l'introduzione del nuovo art.83 c.3, Cost.*, in *Osservatorio delle Fonti*, fascicolo 3/2020.

alla Presidenza dell'Associazione dei costituzionalisti italiani – 2009/2012 – e subito dopo – 2012/2016 – alla Presidenza della neocostituita Scuola Superiore della Magistratura), cariche che sicuramente lo sovraesponnero sul piano mediatico verso il quale mostrava, con particolare riguardo alla comunicazione televisiva, insofferenza e, mi sento di poterlo dire, pochissima stima in quanti se ne occupavano sebbene con successo di *audience*. In ogni caso, al fine di scegliere la soluzione costituzionalmente preferibile, per il Maestro che sempre muoveva dal dato storico inclusi ovviamente i precedenti giurisprudenziali, risulta perciò decisiva la puntuale ricostruzione del *fatto* e del contesto nel quale deve essere collocato, l'uno e l'altro, destinati a incrociare astratte disposizioni che, come accade alle Costituzioni democratiche, il più delle volte indicano semplicemente direzioni di marcia obbligatoria – non solo per i governanti, ma in verità per gli stessi interpreti “privilegiati” quali restano i giudici di merito<sup>8</sup>– e ne impediscono “eccessi” di autoritarismo semmai promuovendo e aprendo spazi di libertà e socialità per i consociati: ecco perché diventa fondamentale l'analisi della prassi, tanto più dove è inevitabilmente più elastico il contenuto delle prescrizioni costituzionali – come in tema di relazioni fra gli organi di indirizzo politico che determinano la “forma di governo” – e non di certo per confondere “regolarità” e “regole”, ma semmai per indagare e cogliere sino in fondo il grado di elasticità delle seconde e non già in chiave giustificativa della legittimità dell'agire di questo o quell'organo costituzionale, di questa o quella norma legislativa ordinaria e regolamentare<sup>9</sup>.

Occorre non dimenticare mai – ci ha sempre ripetuto con molta sicurezza – che possono, in effetti, provenire proprio dalla politica maggioritaria mode e persino affermarsi, talvolta con il sorprendente avallo di buona parte dell'opinione pubblica e della stessa dottrina costituzionalistica, indirizzi funzionali a scenari differenti o quantomeno contraddittori con gli originari programmi costituzionali. Per Valerio Onida in tal caso occorrerebbe avvertire, senza troppa concitazione, tali operazioni, preoccupandosi semmai di recuperare, per come è possibile, la necessaria sintonia con il corpo sociale, considerandole per quel che spesso rappresentano, vale a dire obiettivi di scarso respiro non necessariamente destinati a prevalere

---

<sup>8</sup> E non tanto perché possono, come è noto, sollevare questioni di costituzionalità riferite alle disposizioni legislative rilevanti per definire i procedimenti pendenti sospettate di illegittimità ma in quanto sono oramai – almeno dalla ord. n. 333 del 1999 – direttamente sollecitati dallo stesso giudice costituzionale a fornire interpretazioni conformi alle prescrizioni costituzionali di quella normativa vigente di rango sub-costituzionale evitando, quando è possibile, di rivolgersi alla Corte per interventi “demolitori” o anche per “suggerimenti” interpretativi. Si pensi che in avvio della sua attività di ricerca V. ONIDA, *Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi*, Milano, Giuffrè, 1967 aveva persino ipotizzato in modo del tutto originale (del quale, pur non condividendone la tesi, aveva dato conto, riconoscendole originalità e rigore argomentativo, C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1976, vol. 2, pagg. 1408-1409), la possibilità per i pubblici funzionari di non applicare norme legislative ritenute contrastanti con le sovraordinate disposizioni costituzionali. Proprio negli *Studi in onore di Costantino Mortati*, il Maestro era ritornato sul tema della interpretazione costituzionale, mettendo in rilievo, ancora una volta, l'apporto diretto fornito dai giudici comuni in vista dell'attuazione dei precetti costituzionali (V. ONIDA, *L'attuazione della Costituzione tra Magistratura e Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di Costantino Mortati*, Milano, Giuffrè, 1977, oggi anche in Id., *Idee in cammino*, cit., p. 57 ss.).

<sup>9</sup> V. ONIDA, *Presentazione*, in E. BALBONI, F. D'ADDABBO, A. D'ANDREA, G. GUIGLIA, *La difficile alternanza. Il sistema parlamentare italiano alla prova. 1985-1987*, Milano, Giuffrè, 1988, p. XIV: «La cronaca costituzionale a torto si considererebbe un genere “minore”. Essa richiede analitica attenzione dei fatti, paziente fedeltà ricostruttiva, precisa documentazione, apertura alla problematicità e talora all'ambiguità dei fatti, ma anche capacità di coglierne i significati al di là del puramente contingente, non sottovalutando né il peso dei precedenti (la continuità) né le novità che emergono».

grazie ai meccanismi difensivi apprestati dal dettato costituzionale e in grado di funzionare efficacemente (come, in effetti, a suo giudizio era puntualmente accaduto in occasione dei due referendum costituzionali “oppositivi” del giugno 2006 e del dicembre 2016, nei confronti delle ampie riforme costituzionali approvate dalla maggioranza delle Camere in aderenza a quanto sollecitato dai Governi in carica).

## 2. La Costituzione quale terminale del principio democratico

In effetti, la vincolatività dei disposti costituzionali è accompagnata, nel pensiero del Maestro, dalla considerazione che quanto sul terreno dell’indirizzo politico è precluso alla maggioranza di governo (poiché non compatibile con i parametri individuati dalla legge fondamentale) finisce per essere “intercettabile” attraverso i controlli operati dagli organi di garanzia, *in primis* la Corte costituzionale.<sup>10</sup> In realtà mai niente è perduto di quanto è possibile ricondurre al dettato costituzionale, almeno sino a quando non viene espressamente mutato: da qui una grande prudenza e – si potrebbe dire – l’ “ostilità” in “partenza” di Valerio Onida con riguardo ai progetti di grande riforma costituzionale promossi da una parte politica per variare principi differenti, ciascuno con il suo significato, nel nome di un supposto nuovo – ma pur sempre parziale – equilibrio destinato a incidere sulle opzioni di fondo che, legate una all’altra, rendono compiuto e definito l’assetto democratico della Repubblica – la Prima e la Seconda Parte della Costituzione, legate inscindibilmente l’una all’altra – e solo, come è noto, revisionabile su punti specifici e ben individuati la Costituzione vigente<sup>11</sup>. Più che non appellarsi alla immodificabilità dei principi supremi (rispetto ai quali aderiva *in toto* alla tesi mortatiana che li aveva identificati, nel principio personalista, pluralista e lavorista, tutti condensati nel principio democratico<sup>12</sup>, cui si potrebbe forse aggiungere il principio

---

<sup>10</sup> È noto che Valerio Onida si è da sempre speso affinché la Corte possa definire nel merito i procedimenti che ne sollecitano l’intervento fornendo una lettura il più possibile “restrittiva” dell’adottabilità delle decisioni sulla inammissibilità delle questioni e dei ricorsi per ragioni di natura procedurale. Egli stesso sottolineava l’errore di considerare la questione di costituzionalità come un rigido *petitum* cui rispondere e non un dubbio da sciogliere: fra le altre sedi v. V. ONIDA, *Quando la Corte non vuole decidere*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1/2011, p. 139 ss. (in particolare alla nota 3, dove ricorda la sua “battaglia” in Corte per evitare l’uso del termine nelle sentenze). Egualmente l’accesso alla Corte – a parte le aspettative *de iure condendo* per introdurre il ricorso diretto in caso di violazione dei diritti fondamentali – è sempre stato guardato dal Professore con favore favorendo una interpretazione “larga” di giudice *a quo* così da consentire la possibilità di sollevare questioni di legittimità delle disposizioni legislative la cui applicazione in concreto risulti di dubbia costituzionalità. La giurisprudenza della Corte che va dal 2002 sino al 2009 incluso, ha costituito oggetto da parte di V. ONIDA e B. RANDAZZO di un’attenta e ragionata classificazione per argomenti accompagnata dalla corrispondente illustrazione di studiosi esperti delle varie materie oggetto delle decisioni cui in qualche caso sono seguiti seminari di studio presso l’Ateneo milanese con la partecipazione anche di qualche giudice costituzionale in carica, come del resto era lo stesso Professore in avvio di questa stimolante iniziativa editoriale. I volumi – complessivamente me ne risultano sette – sono stati pubblicati dalla casa editrice Giuffrè nella *Collana di studi sulla Giustizia* della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale milanese con il titolo *Viva Vox Constitutionis*.

<sup>11</sup> V. ONIDA, *Il mito delle riforme costituzionali*, in *Il Mulino*, n. 1/2004, p. 15 ss., oggi anche in *Id.*, *Idee in cammino*, Bari, Cacucci, 2019, p. 595 ss.

<sup>12</sup> A sua volta, il principio democratico si struttura attorno ad elementi ulteriori quali: «a) il principio di maggioranza; b) gli istituti di garanzia per le minoranze; c) la trasparenza dei processi decisionali; d) la tutela delle

internazionalista<sup>13</sup>) e insistere con toni apocalittici sulla deriva antidemocratica che si stava abbattendo nell'ordinamento e nel Paese, demonizzando "nel merito" questa o quella riforma prospettata, per il Maestro occorre in tali casi denunciare l'illegittimo abbandono della "strada maestra" rappresentata dall'art. 138 Cost., che non giustifica alcuna operazione di palingenesi costituzionale (era nota la sua preconcetta contrarietà ad operazioni di "ingegneria costituzionale" con le quali si è guardato, e purtroppo si guarda, alla importazione di modelli organizzativi che, si sostiene, potrebbero essere utilmente trasferiti nel nostro ordinamento: ma su questo terreno – ci è stato costantemente ripetuto – conta la storia irripetibile di ciascun Paese e il suo effettivo andamento) quanto piuttosto l'approvazione di riforme puntuali, una ad una<sup>14</sup>. E peraltro ricercando in tali casi il più ampio coinvolgimento possibile delle forze politiche, così da sottrarre la materia costituzionale allo scontro partigiano, come purtroppo è accaduto nel nostro Paese almeno dal 2001 al 2016, vale a dire dalla riforma del Titolo V sino al rigetto popolare della riforma Renzi. E allora quel che più conta è soprattutto la *cultura costituzionale*, da diffondere ad ogni livello, affinché si possa ricostruire e apprezzare ancora oggi il travagliato percorso che nel nostro Paese, e ben prima nelle democrazie occidentali c. d. classiche, è riuscito a coniugare mirabilmente il primato della persona e la sua collocazione all'interno di una comunità organizzata con modalità lontane da qualsiasi eccesso di autoritarismo ed aperta alla contaminazione internazionale – la "finestra sul mondo" dischiusa dagli artt. 10 e 11 Cost. – che sollecita a promuovere, più che non conflittuali sovrapposizioni, forme di dialogo sempre più intenso tra giudici nazionali e sovranazionali – a partire dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea –, cui sarebbe stata ad un certo punto opportunamente "spinta" la stessa Corte costituzionale<sup>15</sup>.

Un potere pubblico, quello degli Stati democratici, controllabile – e in effetti controllato – all'interno di un assetto costituzionale che distingue organi di indirizzo politico e organi di

---

libertà civili; e) le condizioni che assicurino un'effettiva partecipazione» (V. ONIDA, *Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana*, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 111).

<sup>13</sup> V. ONIDA, *Le Costituzioni*, cit., p. 100 sottolinea che ai principi richiamati «si collega strettamente l'apertura, operata dagli artt. 10 e 11 della Costituzione, alla dimensione internazionale».

<sup>14</sup> A conferma di ciò, mi pare significativo ricordare l'infruttuoso tentativo, da lui perseguito nel 2016 insieme ad altri giuristi, nella loro qualità di cittadini elettori, prima del voto sulla "grande riforma" dell'intera seconda Parte della Costituzione promossa dal Governo Renzi (recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL, e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione"), per sollevare in sede cautelare, tramite un'azione di accertamento, una questione di legittimità costituzionale sulla legge n. 352 del 1970 e ottenere un obbligo di "spacchettamento" del "mastodontico" oggetto referendario in distinti quesiti al fine di assicurarne l'omogeneità di ciascuno e preservare l'effettiva libertà di scelta dell'elettore rispetto a singole, specifiche domande suscettibili di valutazioni differenti a seconda dei casi. La prima Sezione civile del Tribunale di Milano respingerà tali richieste (ordinanza del 6 novembre 2016) mentre un altro, successivo ricorso diretto più che altro a mantenere desta l'attenzione sulle problematiche modalità con le quali gli elettori sarebbero stati chiamati a decidere con semplice sì o no sull'intera riforma renziana e formalmente volto ad ottenere l'annullamento del decreto di indizione della consultazione referendaria, sarà respinto dal Tar Lazio, seconda Sezione-bis per difetto assoluto di giurisdizione (sentenza del 16 novembre 2016).

<sup>15</sup> V. ONIDA, "Armonia tra diversi" e problemi aperti. La giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2002, p. 549 ss. Questa lettura "internazionalista" dei rapporti fra l'ordinamento italiano e quello europeo è perfettamente colta, in particolare, da Sandro Staiano nel suo bel ricordo scritto nell'immediatezza della scomparsa di Valerio Onida: S. STAIANO, *Valerio Onida, testimone della Costituzione lungo il tempo*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it).

garanzia, non solo ovviamente la Corte costituzionale, ma lo stesso apparato giurisdizionale (al quale ha dedicato molte delle sue energie presiedendo la Scuola Superiore della Magistratura, per come è stato significativamente ricordato<sup>16</sup>) e lo stesso Presidente della Repubblica (sempre richiamando il suo delicato ruolo di cerniera nella contrapposizione politica e tuttavia non risparmiando, in qualche caso, critiche ad interpretazioni discutibili delle attribuzioni presidenziali<sup>17</sup>). Un potere, quello politico, controllabile innanzitutto perché diviso nelle sue fasi di esercizio e articolato nelle sue stesse funzioni di governo. Da un lato, perciò, il ripudio di qualsiasi progetto di concentrazione del potere nelle mani di un capo<sup>18</sup>. A tal proposito, mi sembra di poter dire, senza troppa esitazione, che non solo lo sbocco semipresidenziale alla francese non lo convinceva affatto, ma persino di più si manifestava la sua contrarietà per il presidenzialismo nordamericano, che pure, in qualche circostanza, sembrava preferibile al primo nella lettura di qualche costituzionalista incluso il sottoscritto<sup>19</sup>. Quanto all'ipotesi della diretta investitura popolare del *Premier*, ricalcando l'elezione popolare del Sindaco e degli stessi Presidenti di Regione – con i noti effetti di trascinamento sulla contestuale elezione dell'organo consiliare – che si identifica nella vulgata come introduzione in Costituzione del “Sindaco d'Italia”, ricordo benissimo la sua assoluta presa di distanza da tale, purtroppo ricorrente ipotesi: sarebbe – mi ha detto, secco, in una occasione che ho ben presente – “come ragionare della forma di governo dell'INPS o delle Poste...una insensatezza”. Dall'altro lato, la valorizzazione delle specificità e la promozione dell'autonomia non solo amministrativa, ma politica, in piena aderenza a quanto previsto dall'art. 5 Cost., delle articolazioni territoriali nelle quali si riparte la Repubblica – una e indivisibile – a cominciare dal livello regionale:<sup>20</sup> in merito, ho potuto ad esempio registrare, nonostante le polemiche, che in verità non l'avevano affatto turbato, connesse ai referendum promossi nel novembre 2017 dalla Lombardia e dal Veneto per “spingere” quei territori alla realizzazione di forme di regionalismo differenziato, il suo atteggiamento molto costruttivo verso lo “sbocco”

---

<sup>16</sup> Si veda il ricordo collettivo AA.VV., *Valerio Onida e la nascita della Scuola superiore della magistratura*, in *Giustizia Insieme*, 27 maggio 2022.

<sup>17</sup> Basti qui ricordare due suoi scritti salienti a proposito di allargamenti della funzione presidenziale, quale V. ONIDA, *L'ultimo Cossiga: recenti novità nella prassi della presidenza della Repubblica*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/1992, p. 165 ss.; ID, *In regime parlamentare la scelta dei Ministri fa parte dell'indirizzo politico del nuovo Governo*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2018, p. 676.

<sup>18</sup> Così, limpidamente, V. ONIDA (con G. BOSETTI), *Costituzione: perché difenderla, come riformarla*, Roma, Ediesse, 1995, p. 66 segnalava magistralmente la «differenza sottile, ma in realtà profonda fra un capo dell'esecutivo che tragga la sua legittimazione d'un'investitura personale e che crei attorno a sé una maggioranza parlamentare che lo sostiene, e un capo dell'esecutivo che sia investito nella carica in quanto espressione di una maggioranza parlamentare che lo sostiene. È la differenza che corre tra una democrazia tendenzialmente plebiscitaria fondata sul potere personale, e una democrazia maggioritaria radicata in un sistema di partiti che riacquistino la funzione costituzionale di strumenti attraverso cui i cittadini concorrano con metodo democratico a determinare la politica nazionale, secondo il dettato dell'art. 49 della Costituzione».

<sup>19</sup> Sia consentito rinviare ad A. D'ANDREA, *La riconsiderazione della funzione parlamentare quale strada obbligata per puntellare la traballante democrazia italiana*, in *Rivista AIC*, n. 1/2011, p. 12 (destinato e poi pubblicato negli *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, Editoriale scientifica, 2011).

<sup>20</sup> La memoria di “Onida regionalista” è stata ripercorsa molto puntualmente da E. BALBONI, *Valerio Onida: un ricordo*, in *Lo Stato*, n. 19, 2022, p. 295 ss. È notorio che prima della nomina a giudice costituzionale il Professore fosse considerato come uno degli avvocati più accreditati per difendere proprio dinanzi alla Consulta le “buone” pretese delle Regioni nei confronti delle “invasioni di campo” operate dal legislatore statale e che svolgesse una intensa attività di consulenza tecnico-giuridica in favore di molte Regioni italiane anche a Statuto speciale (a cominciare dalla “sua” Valle d'Aosta).



dell'ordinamento costituzionale previsto dall'art. 116, terzo comma, Cost., disposizione la cui demonizzazione non ha condiviso affatto<sup>21</sup>.

### 3. La difesa dei principi costituzionali, con nettezza, ma senza preconcetti e chiusure settarie

Valerio Onida è stato, tra i costituzionalisti della generazione formatasi all'indomani dell'approvazione della Costituzione repubblicana in primo luogo come cittadini, tra i più attenti – a mio modo di vedere – alle vicende del sistema politico-parlamentare e alla sua evoluzione, spesso imprevedibile e francamente poco lineare. Per il ramo bresciano – di derivazione pavese per come preciserò più oltre – della Sua numerosa e variegata scuola (che prima di Milano e di Pavia si è impiantata a Verona, allora sede distaccata dell'Università di Padova, laddove si è avviato l'insegnamento del Professore) si tratta di un dato conclamato. Credo che lo testimonino oggettivamente numerose pubblicazioni<sup>22</sup> che hanno coltivato studi e riflessioni che si prefiggono di mantenere l'impostazione e proseguire l'implementazione del Suo corso di diritto costituzionale impartito nel 1976 agli studenti del primo anno di giurisprudenza dell'Università di Pavia, sede nella quale era giunto proveniente dopo un anno accademico trascorso a Sassari e che avrebbe lasciato qualche anno dopo per trasferirsi definitivamente presso la Statale di Milano dove a giurisprudenza ha insegnato ininterrottamente – salvo l'aspettativa del periodo trascorso in Corte – dal 1983 al 2009, materie costituzionalistiche tra le quali proprio giustizia costituzionale (essendo tra i primi in Italia a farlo)<sup>23</sup>. La “lezione pavese” del Professore è stata impregiata, almeno a mio modo di vedere, dalla ricerca, ben oltre le previste e dovute ore c.d. frontali, con modalità assai artigianali che coinvolgevano alcuni tra gli stessi studenti più motivati del suo corso tra i quali ho avuto la fortuna di trovarmi<sup>24</sup>, di articoli e interventi di “tono costituzionale” di studiosi, intellettuali, politici apparsi sulla stampa nazionale che venivano poi catalogati e selezionati direttamente da Lui a seconda del loro oggetto in un *Bollettino di attualità costituzionale* (tendenzialmente con uscita mensile a

---

<sup>21</sup> Ricordo in particolare un dibattito con Massimo Villone, tenutosi il 27 giugno 2019 a Brescia, in cui il Maestro sgomberava il campo da qualunque preoccupazione di tipo secessionistico rispetto al procedimento di attuazione dell'art. 116, comma terzo, Cost.

<sup>22</sup> Da ultimo segnalo il fascicolo speciale, a mia cura, *La traiettoria del sistema parlamentare italiano. Il passaggio dalla XVIII alla XIX legislatura: dal governo c.d. istituzionale di Draghi al Governo Meloni*, in *Consulta online*, speciale n. 1/2023, pp. 1-81.

<sup>23</sup> Proprio per questo corso innovativo era pensato il volume V. ONIDA, M. D'AMICO, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi. Materiali di giustizia costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1998.

<sup>24</sup> Conservo un ricordo nitido del Suo corso-base (ne avrei seguito un altro *proredito* più avanti, opzionale, svolto a livello seminariale, sulla magistratura), tutto incentrato sull'analisi degli atti relativi alla fase costituente – era stata appena pubblicata la raccolta di documentazione richiamata alla nota 3, come pure sull'accuratissima ricostruzione del confronto tra le forze politiche in merito agli assetti organizzativi del nuovo Stato, prima e dopo la “tregua istituzionale” con la monarchia, l'esclusione dei comunisti dal quarto Governo De Gasperi, infine la realizzazione del “compromesso costituzionale”. Sono restato così folgorato da quelle lezioni appassionate e intrise di connessioni sul “presente” evidenziate con un dominio assoluto dello scenario ordinamentale che tutti i corsi di insegnamento base che mi sono stati affidati, a partire dall'a.a. 1990/1991 (di diritto pubblico e/o di diritto costituzionale) hanno mantenuto abbastanza inalterata questa inconfondibile impostazione onidiana – ovviamente nient'altro che questa – alla quale non saprei rinunciare.

cura di una volenterosa libreria universitaria) poi “trasformato” con il supporto di piccoli editori prima di Pavia e poi di Milano e con altre, meglio definite finalità didattiche nella più strutturata veste di documentazione istituzionale vera e propria in due volumi a cura di V. Onida, A. D’Andrea e G. Guiglia (*Materiali per lo studio del diritto e della prassi costituzionale*) infine confluita, se così può dirsi stante la necessità di provvedere ad aggiornamenti continuativi per il reperimento e la diffusione di questa tipologia di documenti, nella pubblicazione del volume edito da UTET, *“L’ordinamento repubblicano. Materiali per lo studio del diritto e della prassi costituzionale”* (1990). In tutti i casi si è sempre trattato di preziosi strumenti di supporto didattico di cui per molto tempo hanno potuto giovare gli studenti – e non solo loro – di tanti Atenei italiani ben prima della diffusione di Internet, delle varie forme telematiche di resocontazione dell’attività degli organi costituzionali e della stessa impostazione “pratica” di tanta recente manualistica.

Nel contempo Valerio Onida è stato tra gli studiosi da considerarsi prudenti – e non a torto: basti ricordare il suo dissenso forte e chiaro nei confronti delle “grandi riforme” deliberate dalle Camere sia nel 2006 sino al 2016 con un impegno diretto, quasi spasmodico nelle rispettive campagne referendarie in favore del *no* – il meno conservatore nel promuovere innesti nell’ordinamento di innovazioni normative suggerite dalle nuove stagioni della politica nazionale. Si pensi, in effetti, al sostegno offerto dal Professore agli inizi degli anni novanta al “referendum Segni” volto al superamento del sistema elettorale proporzionale, ritenuto non più adeguato ad un utile confronto elettorale tra le forze politiche che si stavano rinnovando e riposizionando dopo *Tangentopoli* e la dissoluzione dell’URSS, nonostante i meriti che pure aveva avuto sino ad allora quel meccanismo inclusivo, nella sede parlamentare, anche di forze politiche minoritarie ma con alle spalle un certo effettivo radicamento popolare. Di tali indiscutibili meriti il Maestro aveva piena consapevolezza e, tuttavia, non giustificava che in loro nome non ci accorgesse di come il permanere nella stagnazione nella quale versava allora il sistema politico fosse agevolato dal metodo proporzionale di ripartizione dei seggi parlamentari.

Anche con riguardo alle puntuali revisioni costituzionali, in verità, il Maestro non ha mai assunto pregiudizialmente una posizione di chiusura, specie qualora si è trattato di aggiornare qualche disposizione così da completare, meglio definire o comunque innovare le formulazioni vigenti: nessuna delle tre recenti modifiche costituzionali approvate fra il 2020 e il 2021, delle quali ha potuto avere contezza<sup>25</sup> – riduzione del numero dei parlamentari (al referendum costituzionale del settembre 2020 il Professore ha votato sì), allargamento ai diciottenni dell’elettorato attivo per il Senato, inserimento nell’art. 9 Cost. della tutela ambientale anche nell’interesse delle future generazioni, come pure nell’art. 41 Cost. della considerazione, con riguardo alle attività imprenditoriali, delle finalità ambientali – sono state da lui contrastate, sebbene, in particolare con riferimento alla riforma dell’art. 9 Cost., non le considerasse di

---

<sup>25</sup> La riforma del 2022 che ha introdotto il concetto di “insularità” nell’art. 119 Cost. non è stata direttamente “affrontata” dal Maestro, sebbene tale modifica vada sicuramente incontro alla sensibilità onidiana, come dimostra la dedica a lui riservata nel volume di G. ARMAO (a cura di), *Condizioni e costi dell’insularità in Italia e in Europa*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2022.

particolare pregnanza<sup>26</sup>.

In considerazione di tutto quanto già richiamato, credo che guardando all'oggi, a distanza di un anno esatto dalla scomparsa di Valerio Onida, sebbene si possa ritenere il Maestro il meno ideologico tra gli autorevoli costituzionalisti di area per così dire progressista, resti fermo il suo insegnamento nella direzione di non dimenticare e continuare ad esaltare il "compromesso costituzionale", ricercato e realizzato con indiscutibile merito dai partiti storici che certo sono da tempo scomparsi dalla scena calcata a lungo, non sempre onorevolmente. Per quanto possibile, infatti, il Professore si è sempre speso affinché non fosse data una lettura politica e contingente della nostra Costituzione augurandosi che non venisse smontata nella sua "anima democratica" tanto più da nuovi partiti e movimenti che si professano post-ideologici e che oscillano vorticosamente nella scala del consenso spesso dissolvendosi e trasformandosi direttamente nella sede parlamentare senza neppure attendere una verifica elettorale per il loro operato. Tutto ciò investe e riguarda il sistema politico e il suo purtroppo non esaltante andamento non certo la Costituzione e quello che rappresenta tale atto fondativo della nostra convivenza democratica! Naturalmente per l'impostazione di fondo assunta dal Maestro la tenuta della democrazia costituzionale nel nostro Paese finisce pur sempre per essere rimessa in misura determinante ai partiti politici che, in quanto organizzazioni collettive che veicolano il consenso elettorale, non possono essere superate da nessun'altra forma di lobbismo e leaderismo consolidato intorno ad interessi, che poco e nulla abbiano di collettivo<sup>27</sup>.

Valerio Onida è stato sempre dialogante con tutti ma fermo nei suoi propositi, si potrebbe dire pervicace e ostinato, anche quando era del tutto evidente che non avrebbe convinto gli interlocutori della bontà delle sue tesi. Certamente non aveva problemi a stare in "minoranza" anche se – sia chiaro – non se ne compiaceva troppo non avendo, almeno ho sempre creduto, alcuna vocazione minoritaria: talvolta ci raccontava per risollevarci il morale

---

<sup>26</sup> V. Onida, *Ambiente in Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, n. 1/2022, p. 359. La indiscutibile sensibilità del Maestro per la tutela ambientale mi pare confermata dall'aver Egli diretto la *Scuola di perfezionamento in Governo dell'Ambiente e del Territorio* istituita agli inizi degli anni ottanta presso l'Ateneo di Pavia con il contributo della Regione Lombardia e, più recentemente, nel 2019, dall'essere stato tra i promotori insieme ad altri intellettuali di diversa provenienza di un *Manifesto per una Costituzione della Terra* proprio al fine di diffondere e sviluppare nell'opinione pubblica una coscienza ambientalista colpevolmente trascurata nei fatti concreti dal sistema politico al di là di quanto si è recentemente aggiunto direttamente in Costituzione. Ricordo, infine, che il Professore aveva presieduto una autorevole – quanto alla sua composizione – commissione ministeriale istituita nel febbraio 2019, nella XVIII legislatura quando operava il primo Governo Conte, dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, per individuare il modo di valorizzare espressamente, mediante la riformulazione dell'art. 9, il tema della tutela ambientale. Tale commissione ha concluso i suoi lavori nel luglio dello stesso anno, presentando una rinnovata duplice veste di tale disposizione costituzionale. La prima così variava l'art. 9, secondo comma: «*La Repubblica tutela l'ambiente; protegge il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*». La seconda invece: «*La Repubblica tutela l'ambiente; promuove e sostiene le iniziative e le organizzazioni internazionali volte a tale scopo. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*». Tali proposte sono state tuttavia lasciate cadere nel nulla e non sono mai state presentate all'attenzione delle Camere con la loro relazione di accompagnamento.

<sup>27</sup> Si vedano le sue parole raccolte nello scritto di M. ZUPPI, *Lettera alla Costituzione. Con l'ultima lezione di Valerio Onida*, EDB, 2023, p. 55 ss.: «Oggi si è largamente perduta questa nozione di partito, per cui i partiti sembrano semplicemente delle "cosche" o delle combriccole, dove i componenti fanno i propri interessi o gli interessi del proprio gruppo. Attenzione a perdere la dimensione della totalità. La democrazia ovviamente si nutre di ideali, ma poi di diversità di obiettivi e di percorsi concreti per realizzare quegli obiettivi. Se si perde questa nozione, la politica democratica ne soffre enormemente, decade. Se non sono i partiti, chi fa gli interessi di tutti? Il dittatore? Il capo supremo? Questo è un grosso rischio, anche delle politiche nazionali: perdere la dimensione della parte totale».

infiacchito da tendenze *à la page* della politica costituzionale nostrana che si affermano e preoccupano, che le buone idee sono come un *fiume carsico*, camminano sempre, seppure nascoste e poi all'improvviso riemergono in superficie. E buone idee Lui ne ha difese e promosse parecchie partecipando, senza paludamenti e senza risparmiarsi nonostante i tanti gravosi impegni istituzionali e professionali (avendo svolto prima e dopo il periodo trascorso alla Corte un'intesa attività di assistenza legale pur sempre collegata al risvolto giurisdizionale, spesso *pro bono*, di questioni di rilevanza costituzionale), al dibattito pubblico, anche attraverso tribune giornalistiche e confronti di vario genere in qualsiasi sede gli fosse offerta la possibilità di fare udire la "calda" voce amica della Costituzione<sup>28</sup>. Tratto fondamentale di ogni suo intervento è stato la chiarezza della parola e dello scritto con la quale, con precisione e senza enfasi, "accompagnava" l'interlocutore, rinunciando a cogliere eccessi polemici e persino provocazioni<sup>29</sup>. Quel che non gli è mai mancato è stata perciò una coraggiosa fermezza: non ha avuto paura di fare quello che riteneva fosse giusto o comunque doveroso fare<sup>30</sup>.

Ecco, direi che se c'è una cosa che realizza uno scarto tra Valerio Onida persona e

---

<sup>28</sup> Ricordo, da ultimo, il suo editoriale, scritto durante la fase terminale della malattia, a proposito dell'ergastolo ostativo: V. ONIDA, *Perché l'ergastolo ostativo non è ammissibile*, in *Corriere della sera*, 14 aprile 2021. Più in generale, a parte la frequente attività di opinionista per *Il Sole 24 ore* e *Corriere della sera*, il Professore è stato autore di apprezzati saggi divulgativi nelle Collane dedicate a tale genere di scritti de Il Mulino, Bologna, rispettivamente *Farsi un'idea e Voci: La Costituzione*, 2004 (poi 2007) e *La Costituzione ieri e oggi*, 2008.

<sup>29</sup> Scrive Guido MELIS nell'accurato, puntuale e affettuoso ricordo *Valerio Onida: la vita, gli studi, l'impegno nella società e nelle istituzioni*, in *Questione Giustizia*, 19 maggio 2022, rievocando una relazione del Maestro ad un convegno di linguisti e storici, poco prima dello scoppio della pandemia, che quasi ossessivamente ma implacabilmente mettesse in rilievo «tra l'altro, come i costituenti avessero preferito al lemma "Stato" l'espressione, assai più frequentemente usata, "La Repubblica", oppure quella "Paese". Contò quante volte l'aggettivo "sociale" ricorresse nel testo costituzionale, e quante la parola "solidarietà". Quanto centrale fosse il termine "persona", spesso prevalente sul lemma pure presente "cittadino". Quanto poco i due termini, screditati dall'appropriazione che ne aveva fatto il fascismo, "nazione" e "patria" ricorressero nella Costituzione. Polemizzò garbatamente con la proposta di abolire il termine "razza" ("senza distinzione di razza") perché impiegato dai costituenti – sostenne – proprio per condannarlo».

<sup>30</sup> Fu ad esempio nettissima l'opposizione del professor Onida – da Presidente emerito della Corte – all'approvazione del c.d. Iodo Alfano, come dimostra il suo intervento, insieme a Gustavo Zagrebelsky presso la Camera del Lavoro di Milano nel luglio 2008. Tuttavia, anche in quell'occasione il Maestro aveva sentito il bisogno di mettere in guardia da «reazioni [...] a questa situazione criticabile [che] hanno lo stesso difetto di chi l'ha prodotta: la faziosità» (v. il resoconto giornalistico di R. SALA, *Il monito di Onida e Zagrebelsky 'Così viene forzata la Costituzione'*, in *la Repubblica*, 11 luglio 2008). Intervento questo e altri dello stesso genere svolti anche in pubbliche piazze, in quella stagione del "ritorno" delle leggi *ad personam* dopo il fallimento pressoché immediato della maggioranza di centrosinistra che aveva sostenuto il Governo "unionista" di Romano Prodi e l'affermazione elettorale del centro-destra guidato da Silvio Berlusconi (aprile 2008), che gli valsero critiche – in qualche caso davvero sorprendenti – anche da parte dei colleghi in occasione del rinnovo, nell'ottobre 2009, a Cagliari, del direttivo AIC al quale si era candidato, peraltro con successo divenendo egualmente, come ricordato, per il triennio seguente il Presidente dei costituzionalisti italiani. Sempre da Presidente AIC ricevette, in seguito, qualche aspra critica quando per "passione civile" – era questo lo slogan prescelto dal suo comitato – decise di candidarsi alle c.d. primarie del centrosinistra organizzate a Milano nel novembre 2010 per individuare il candidato di quella coalizione alla carica di Sindaco in vista del voto amministrativo che si tenne, in effetti, nel maggio 2011 e nel quale risultò eletto al ballottaggio Giuliano Pisapia. Il Professore, che in occasione delle primarie aveva fatto registrare una discreta mobilitazione civica intorno a sé, del tutto al di fuori da qualsiasi coinvolgimento degli apparati delle forze politiche indirizzate in altre direzioni in quella campagna elettorale (a parte Pisapia allora esponente dell'area sinistra che era già stato deputato per Rifondazione Comunista, il Partito democratico aveva espresso la candidatura dell'architetto Stefano Boeri), appoggiò pienamente e convintamente Pisapia contribuendo in modo da molti ritenuto significativo al successo elettorale di quest'ultimo su Letizia Moratti.

Valerio Onida costituzionalista sempre «*in servizio permanente effettivo*»<sup>31</sup> è che il primo è sempre stato pronto a giustificare per le più imperscrutabili ragioni – persino in situazioni di evidente strumentalità, ai limiti del raggio – nonostante talvolta qualche *caveat* gli fosse stato fornito, condotte e azioni di quanti – tanti – ha ritenuto di dover proteggere e soccorrere, mentre il secondo è stato sempre rigoroso e molto esigente con sé stesso al limite del patimento fisico, ma in entrambi i casi accettandone di pagare il prezzo. Tuttavia, quando è stato necessario ha saputo pronunciare la parola “scusa” indirizzandola a chi aveva patito a causa Sua una sofferenza inattesa e ingiustificata, impartendo così una mirabile, definitiva lezione di modestia di cui fare tesoro anche se, a voler ben vedere, si tratta della prova più complicata da riuscire a replicare. O almeno lo è per molti di noi che non possediamo la sua formidabile ricchezza spirituale di cui abbiamo avuto il privilegio, se non altro, di essere testimoni sino alla fine del Suo specialissimo percorso terreno<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Ho già utilizzato questa “definizione” del Maestro nel mio scritto citato alla nota n. 1.

<sup>32</sup> Non sorprende pertanto che Valerio Onida abbia lungamente – 2007/2019 – presieduto la *Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII*, fondata agli inizi degli anni Cinquanta da Giuseppe Dossetti.